

LA DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA
E IGIENE DEGLI ALIMENTI
ANNA PADOVANI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Servizi Veterinari Area A-B-C
Aziende AUSL Regione Emilia-Romagna

Associazioni di categoria

e, p.c. Direzione Generale Agricoltura, caccia e
pesca RER

Comandi NAS Bologna e Parma

Ministero della Salute
Direzione generale DGSAF
Direzione generale DGISAN

Oggetto: Trasmissione Nota ministeriale DGISAN 34848 del 31/08/2023 - Ulteriori indicazioni in merito al rintraccio delle carni e prodotti derivati da animali provenienti da allevamento con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) – aggiornamento ed integrazione della circolare 0034361-28/08/2023-DGISAN-MDS-P

Sulla base del confronto attuato dalla scrivente Area Regionale con le altre Autorità competenti regionali maggiormente coinvolte nelle attività di rintraccio e nell'ottica di garantire il maggior livello possibile di uniformità nell'ambito del comportamento ispettivo attuato dalle Autorità competenti locali (ACL) che operano sul territorio, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento delle disposizioni applicative contenute nella Nota regionale Prot. 0897647.U del 06/09/2023, che si intende quindi abrogata e sostituita dalla presente. In allegato, inoltre, si inviano anche le indicazioni relative alla gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA).

Al fine di agevolare la consultazione, **le parti revisionate sono indicate in grassetto corsivo.**

Si trasmette in allegato la Nota ministeriale di cui in oggetto, in riferimento alla quale vengono forniti alcuni chiarimenti applicativi.

Si sottolinea che la suddetta Nota dispone che le comunicazioni di rintraccio e ritiro dei prodotti avvengano utilizzando la rete RASFF e attivando una notifica di "assistenza amministrativa" tramite il sistema iRASFF.

A tal proposito si precisa che l'AUSL di Modena dovrà attivare l'assistenza amministrativa originaria per lo stabilimento CEIT791M indicando come misura:

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP	Classif.	3546					Fasc.	2023	21	



- a) esclusivamente per le liste relative a carni e/o prodotti derivati dall'allevamento infetto, la misura del "ritiro" con distruzione delle carni e dei prodotti ricadenti nella casistica di cui al punto 1 della Nota ministeriale, con destinazione a categoria 2, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) per le altre liste di distribuzione, riferite a carni e/o prodotti derivati entrati in contatto, vale a dire in situazioni di effettiva commistione tra le carni provenienti da animali dell'allevamento infetto e altre, (es. miscelazione, macinazione, ecc.) indicare la misura del "ritiro e blocco", e il destino di tali matrici dovrà essere individuato a valle, anche effettuando un'analisi del rischio, secondo le indicazioni di seguito riportate;
- c) le Autorità competenti locali, sia in fase di attivazione dell'assistenza amministrativa originaria (per la nostra regione di competenza dell'AUSL di Modena), sia in fase di attivazione degli eventuali follow-up, dovranno darne comunicazione attraverso la rete di posta elettronica RASFF al punto di contatto della Regione Emilia-Romagna, del Ministero della Salute e delle eventuali autorità competenti locali regionali coinvolte. **Il coinvolgimento di eventuali altre regioni o provincie autonome sarà gestito direttamente dal Ministero della Salute.**

Le indicazioni di cui sopra sono utili ai fini dell'alimentazione informatica del sistema "assistenza amministrativa" del portale iRASFF.

Ai fini della gestione operativa delle carni e dei prodotti derivati, le AUSL regionali coinvolte a valle, sia dall'assistenza amministrativa attivata da Modena, sia da quelle attivate dalla Regione Lombardia e Veneto e da eventuali successivi follow-up delle medesime, dovranno gestire il destino di tali prodotti secondo le indicazioni sotto riportate, che tengono conto del rischio concreto di diffusione del virus della PSA tramite i prodotti alimentari e SOA in funzione soprattutto degli eventuali trattamenti subiti dagli stessi presso gli impianti di trasformazione.

A. Prodotti di cui al punto 1 (carne e/o prodotti derivati da partite di animali dell'allevamento infetto)

(Prodotti che rappresentano un livello di rischio più elevato, e che devono sicuramente essere oggetto della "localizzazione" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/687)

Le carni fresche e i prodotti rispondenti alle caratteristiche di cui sopra devono essere sottoposti a rintraccio e gestiti secondo le seguenti modalità:

- Nel caso in cui i prodotti siano già stati sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. UE 2020/687 – Allegato VII, gli stessi possono essere liberalizzati per la commercializzazione nel territorio nazionale e comunitario.
- Nel caso di prodotti in corso di stagionatura, ottenuti da pezzi anatomici interi (es. prosciutti in osso) per i quali sia possibile identificare con certezza i tagli riconducibili all'allevamento 190PV004, è possibile procedere alla segregazione e distruzione dei suddetti pezzi, consentendo per gli altri, la prosecuzione del trattamento di stagionatura, fino a soddisfare i requisiti previsti dal Reg. UE 2020/687 – Allegato VII.
- **Nel caso in cui le carni e/o i prodotti oggetto di rintraccio non siano ancora stati sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio di cui al Reg UE 2020/687 – Allegato VII e si trovino già presso lo stabilimento in grado di eseguire i suddetti trattamenti, l'Autorità competente dispone e supervisiona il trattamento e/o la trasformazione degli stessi, come definito dall'Art. 19 del Reg UE 2020/687.**

- Le carni fresche ed i prodotti trasformati, per i quali non sia possibile garantire il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra, dovranno essere destinati alla distruzione secondo le modalità sotto riportate.
- B. Prodotti di cui al punto 2 (carne e/o prodotti derivati da animali provenienti da allevamenti diversi da quello di cui al precedente punto, ma entrati in contatto con animali provenienti dall'allevamento infetto presso gli impianti di macellazione nelle medesime giornate di macellazione), e prodotti di cui al punto 4 (carne e/o prodotti entrati in contatto con quelle di cui ai precedenti punti durante qualsiasi movimentazione)**
(Prodotti ottenuti da animali diversi di quelli di cui all'allevamento infetto, per i quali esiste un basso rischio di contatto, limitato nel tempo)
- Nel caso in cui i prodotti siano già stati sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal Reg. UE 2020/687 – Allegato VII, gli stessi possono essere liberalizzati per la commercializzazione senza ulteriori restrizioni.
 - Nel caso di prodotti sottoposti ad un trattamento termico di almeno 60°C per 30 minuti, che soddisfa i requisiti di inattivazione del virus della PSA definito nel Manuale Operativo Pesti Suine - Ministero della Salute (Rev. n. 3 - dicembre 2022), gli stessi possono essere liberalizzati alla commercializzazione sul territorio nazionale e comunitario, con esclusione dell'Export verso Paesi Terzi.
 - **Nel caso in cui le carni e/o i prodotti oggetto di rintraccio non siano ancora stati sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione del rischio previsti dal regolamento (UE) 2020/687, Allegato VII e si trovino già presso lo stabilimento in grado di eseguire i suddetti trattamenti, l'Autorità competente dispone e supervisiona il trattamento e/o la trasformazione degli stessi.**
 - **Le carni fresche ed i prodotti trasformati, per i quali non sia possibile garantire il soddisfacimento delle condizioni di cui sopra, dovranno essere destinati alla distruzione secondo le modalità sotto riportate.**

Nel caso in cui, sulla base delle valutazioni di cui sopra, i prodotti debbano essere destinati alla distruzione, l'AUSL competente predispose apposito provvedimento secondo lo schema già trasmesso per vie brevi dallo scrivente servizio. Il valore delle carni/prodotti per le quali viene disposto tale provvedimento è indennizzabile all'80% secondo quanto previsto dalla legge n. 218/1988. Le spese di distruzione sono a carico dell'AUSL, per cui la ditta di rendering dovrà emettere fattura a carico della medesima. Lo stabilimento di destinazione fornirà infine evidenza allo spediteore relativamente al ricevimento della merce e alla esecuzione del relativo trattamento.

Cordiali saluti.

Anna Padovani
(firmato digitalmente)